

COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

= VISTA LA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA GEN.LE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

= visto il nuovo regolamento comunale in materia di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 ottobre 2012, divenuta esecutiva il 01 dicembre 2012.

RENDE NOTO

Che ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 24/2001, con particolare riferimento agli artt. 15 e 25, viene predisposta una graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Bondeno.

La graduatoria, sulla base della sopra richiamata normativa, e del regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi e.r.p., è una graduatoria aperta e viene formulata ed aggiornata dal Comune ogni quattro mesi con determinazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente.

Le domande per l'assegnazione di un alloggio di erp devono indicare e/o dichiarare, anche con autocertificazione:

- La composizione del nucleo familiare richiedente l'assegnazione
- I dati personali (anagrafici, reddituali e lavorativi) di ciascun componente
- Il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla tab. "A" allegata al citato regolamento
- Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi di selezione della domanda tra quelle previste nella tabella "B", allegata al citato regolamento

1) Requisiti per l'accesso:

A – il richiedente deve essere:

- Cittadino italiano

ovvero

- Cittadino di Stato aderente all'Unione Europea

ovvero

- Cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale, con regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B - almeno un componente del nucleo familiare deve:

- Risiedere anagraficamente nel Comune di Bondeno;

ovvero

- Avere attività lavorativa principale od esclusiva nel Comune di Bondeno;

ovvero

- Svolgere attività lavorativa presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Bondeno;

ovvero

- Svolgere attività lavorativa all'estero. In tale caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale

C - Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione:

- 1) su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda, ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale rivaluta sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore
- 2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), anche pro quota su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda, ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore
- 3) nei casi di proprietà di cui alla lett. C) punti 1) e 2), la rendita catastale complessiva rivalutata, è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente, si riferisca all'immobile assegnato alla controparte, in sede di separazione legale, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso

D – Il nucleo richiedente non deve:

- Avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi di erp, cui ha fatto seguito il riscatto o l'acquisto, a sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione di alloggi erp
- Avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici per l'edilizia pubblica, in qualunque forma, sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno

E – Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs n. 109 del 31/03/1998 e successive integrazioni e modificazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) nel seguente modo:

- Valore ISE: non deve essere superiore a euro 34.308,60. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a euro 35.000, al lordo della franchigia prevista dal precitato D.Lgs. 109/98, ossia di euro 15.493.450
- Valore ISEE: non deve superare euro 17.154,30. Per i nuclei con presenza di un solo reddito, derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%. Per i nuclei con redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%. Le due condizioni richiamate non sono tra loro cumulabili.

F – Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado .

Si intende nucleo avente diritto anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per nucleo familiare avente diritto, si intende anche il nucleo familiare composto da un unico soggetto

I requisiti di accesso all'erp devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C) – D) – E), anche dagli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda. I requisiti per accedere all'e.r.p. di cui alle lett. A), B),C),D),E), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nell'istanza di assegnazione, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso, solamente uno o parte dei componenti del nucleo originario.

2) MODALITA' DI COMPILAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune ed in distribuzione dal giorno 22 Gennaio 2013 presso il Settore Segreteria.

I moduli devono essere compilati in ogni loro parte in modo corretto e con la massima esattezza, in quanto trattasi di schema contenente requisiti e condizioni il cui possesso dà diritto alla attribuzione di punteggio.

La domanda è presentata da un componente il nucleo familiare , che sarà considerato agli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo, e viene sottoscritta in forma di dichiarazione responsabile ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La ricezione delle domande e della relativa eventuale documentazione è effettuata dal Settore Segreteria, fornendo agli interessati le necessarie informazioni. Sulla base di quanto dichiarato nella domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio, utile all'inserimento in graduatoria, vengono valutate le sotto indicate condizioni:

A - Condizioni oggettive:

- 1) Richiedenti che abitano in ambienti precari o comunque procurati a titolo provvisorio dai Servizi Sociali del Comune di Bondeno p. 6
(questa condizione non è cumulabile con la condizione A.4)

- 2) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto:
 - Il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato p. 3
 - Il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato p. 5(il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo per i soggetti assistiti dall'Ente Pubblico)

- 3) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda p. 7

- 4) Richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio da non oltre 12 mesi e per i quali sussistono accertate condizioni di precarietà abitativa a seguito di:
 - provvedimento esecutivo di sfratto, che non deve essere intimato per inadempienza contrattuale, salvo per i soggetti assistiti dall'Ente Pubblico p. 5
 - ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento di sgombero per motivi di pubblica utilità p. 7(questa condizione non è cumulabile con la condizione A. 1)

- 5) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio entro un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di provvedimento di separazione omologata dal tribunale, sentenza passata in giudicato, rilascio per esecuzione immobiliare p. 4

- 6) Richiedenti che abitano in alloggio che presenta sovraffollamento:
 - una persona in più rispetto allo standard abitativo p. 1

- due persone o più rispetto allo standard abitativo p. 2

I parametri di superficie degli alloggi assunti ai fini dell'assegnazione sono:

- Fino a mq. 60 per nuclei formati da 1 o 2 persone
- Superiore a mq 60 e fino a mq 80 per nuclei formati da 3 o 4 persone
- Superiore a mq 80 e fino a mq. 94 per i nuclei formati da 5 persone
- Superiore a mq. 94 e fino a mq.115 per nuclei formati da sei o più persone)

- 7) Richiedenti che abitano in alloggio privo di servizio igienico completo all'interno dell'alloggio o privo di servizio a rete per acqua potabile e/o elettricità p. 2

- 8) Richiedenti che alla data di presentazione della domanda abitano in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo il parametro ISE

- per oltre 25% p. 2
- per oltre 29% p. 3
- per oltre 33% p. 4

(se il nucleo familiare ha ottenuto la concessione di contributi pubblici per il pagamento dei canoni di locazione, si detrae l'importo percepito dal canone dovuto. L'anno di riferimento per i contributi pubblici è quello del reddito dichiarato per il calcolo dell'ISE)

B – Condizioni soggettive

- 1) Richiedenti residenti sul territorio comunale:
per ogni anno di residenza p. 0,2

- 2) Richiedenti il cui ISEE non sia superiore:

- Al 75% del valore ISEE previsto per l'assegnazione p. 3
- Al 66% del valore ISEE previsto per l'assegnazione p. 4
- Al 58% del valore ISEE previsto per l'assegnazione p. 5
- Al 50% del valore ISEE previsto per l'assegnazione p. 6

- 3) Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 65 anni, alla data di presentazione della domanda p.1

- Presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni, alla data di presentazione della domanda p. 2

- Richiedente ultra70 enne, unico componente il nucleo familiare p. 4
 - Nucleo familiare i cui componenti siano tutti ultra 70enni p. 6
- 4) Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di uno o più minori:
- Oltre 3 e fino a 6 anni se presenti entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) p. 2
 - Da 0 a 3 anni, se presenti entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) p. 4
 - Oltre 3 e fino a 6 anni se presente un solo genitore (o chi ne fa le veci) p. 4
 - Da 0 a 3 anni se presente un solo genitore (o chi ne fa le veci) p. 8
- (Nel caso vi siano più figli di classi di età diverse, i punti non sono cumulabili, e si conteggia solo il punteggio maggiore)
- 5) Nucleo familiare richiedente che rientra in Italia o che sia rientrato da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della L.R. n. 14 del 21/02/1990 p. 1
(la condizione di emigrato rientrato in Regione per i motivi di cui alle condizioni espresse dall'art.11 comma 1 L.R n. 14/1990, dà diritto alla attribuzione aggiuntiva di 2 punti)
- 6) Nucleo familiare richiedente costituitosi per matrimonio o per convivenza nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda ovvero la cui costituzione per matrimonio è prevista entro 30 giorni dalla consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli conviventi a carico o minorenni:
- Se entrambi i coniugi o i conviventi non hanno superato i 40 anni p. 3
 - Se entrambi i coniugi o i conviventi non hanno superato i 35 anni p. 5
 - Se entrambi i coniugi o i conviventi non hanno superato i 25 anni p. 7
- 7) Nucleo familiare richiedente nel quale uno o più componenti, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:
- diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente della capacità lavorativa pari almeno al 66% p. 2
 - invalidità del 100% p. 3
 - invalidità del 100% con necessità di accompagnamento p. 4
 - invalidità del 100% con necessità di accompagnamento di ultra 65enne p. 5

(queste condizioni non sono tra loro cumulabili e in caso di presenza di più soggetti con invalidità diverse si considera solo quello di punteggio più elevato)

(Nel caso in cui il richiedente affetto da menomazioni sopra citate sia solo, il punteggio viene aumentato di p. 2)

- 8) Nucleo familiare richiedente che voglia trasferirsi da altro comune della provincia per ragioni di lavoro, in cui almeno un componente dimostri, alla data di presentazione della domanda, di avere in corso un rapporto lavorativo sul territorio comunale p. 2
- 9) Nucleo familiare richiedente che necessita di soluzione abitativa connessa a insediamenti produttivi o di servizio p. 1
- 10) Nucleo familiare richiedente seguito dai servizi sociali per progetti di accompagnamento all'autonomia p. 3
- Nucleo familiare richiedente seguito dai servizi sociali per progetto di reinserimento che comportino l'indispensabilità dell'abitazione p. 6
- Motivi di incolumità e sicurezza personale o di minori minacciati nell'ambito familiare p. 9
- 11) Permanenza in graduatoria (p. 0,2 per ogni anno) p.
- (N.B. = in fase di prima applicazione viene attribuito d'ufficio 1 punto a tutti coloro che erano utilmente collocati nella graduatoria previgente)
- 12) La presenza di morosità verso il Comune di Bondeno (per la quale sia già stato inviato il 2° sollecito di pagamento) comporta una perdita di punteggio pari a: p. 0,2 ogni 100 euro -p.

3) RACCOLTA DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione devono essere presentate entro le ore 13 del giorno 21 febbraio 2013 direttamente presso il Settore Segreteria, ovvero con raccomandata A.R indirizzata al Comune di Bondeno – Settore Segreteria P. zza Garibaldi 1 – 44012 BONDENO, allegando fotocopia di documento di identificazione non scaduto della persona che ha sottoscritto la domanda. Nel caso la domanda venga presentata a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data del timbro postale di arrivo.

Il Comune provvede alla verifica della completezza e regolarità delle istanze pervenute; i punteggi vengono attribuiti sulla base delle dichiarazioni in esse contenute e della eventuale documentazione allegata dal richiedente.

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle istanze, il Comune comunica ai richiedenti il punteggio provvisorio assegnato e la data in cui verrà formulata la graduatoria (06/05/2013).

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente può presentare opposizione. Le opposizioni verranno esaminate da un apposita Commissione. Si terrà conto delle opposizioni pervenute entro e non oltre 30 giorni prima della data in cui deve essere definita la graduatoria.

Nei casi di accertamenti e di necessità di acquisizione di nuova documentazione, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, precisando che la collocazione in graduatoria sarà con riserva, se al momento della definizione della stessa l'esame istruttorio non si fosse ancora concluso.

Entro il 06/05/2013, il Comune con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente, formula la graduatoria sulla base delle istanze e delle opposizioni pervenute.

4) AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Successivamente alla formulazione e pubblicazione della graduatoria di cui sopra, ogni quattro mesi, il Comune, tramite provvedimento dirigenziale, forma la nuova graduatoria, aggiornando quella in essere.

L'aggiornamento della graduatoria viene effettuato con le istanze nuove pervenute e con le istanze di modifica di quelle già presentate in precedenza.

Le istanze di aggiornamento possono essere presentate in ogni momento; ma ai fini dell'inserimento nella graduatoria di aggiornamento sono considerate soltanto quelle pervenute entro 30 giorni antecedenti la data dell'aggiornamento stesso.

L'aggiornamento può essere effettuato anche su iniziativa d'ufficio del Comune, qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso e condizioni oggettive e soggettive diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria vigente.

La graduatoria iniziale e quelle aggiornate vengono compilate in ordine di punteggio, con allegato l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni. Le domande con pari punteggio sono collocate in graduatoria secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 7 del Regolamento Comunale di Assegnazione.

La graduatoria è efficace dal giorno della pubblicazione. Fino all'approvazione dell'aggiornamento quadrimestrale, gli alloggi di erp sono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

5) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione agli aventi titolo è disposta con provvedimento dirigenziale, previa verifica del possesso, al momento della assegnazione stessa, dei requisiti e della permanenza delle condizioni oggettive e soggettive, e dopo che l'assegnatario ha effettuato la scelta dell'alloggio fra quelli di edilizia residenziale pubblica resi disponibili per l'assegnazione.

L'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio sono accertate dal Comune.

Il Comune provvede all'assegnazione secondo l'ordine della graduatoria vigente e nel rispetto del Regolamento Comunale di Assegnazione. Gli alloggi disponibili saranno proposti agli aventi diritto, nel rispetto dei parametri di superficie stabiliti dall'art. 8 del

Regolamento Comunale per l'Assegnazione e tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

Effettuata l'assegnazione, l'assegnatario verrà convocato per la firma del contratto di locazione.

Il canone di locazione è determinato dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.

Il Regolamento di Assegnazione, più volte richiamato dal presente Avviso pubblico, e che disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è a disposizione presso gli uffici del Comune, dove sono in distribuzione i moduli per le domande di assegnazione.

Ogni domanda inoltrata precedentemente al di fuori del presente Avviso pubblico è priva di ogni validità.

Informativa relativa al D. Lgs 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Tutti i dati personali, compresi quelli sensibili, di cui l'Amministrazione Comunale venga in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, e per le finalità previste dal citato Avviso, nonché per la gestione del rapporto di locazione conseguente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. I dati devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione.

E' fatta salva per gli interessati la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall'art. 7 del D. Lgs sopra citato.

I suddetti dati potranno essere comunicati all'Ente Gestore degli alloggi di erp, per gli adempimenti connessi all'instaurazione a gestione del rapporto di locazione conseguente all'assegnazione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di BONDENO – P.zza Garibaldi 1, Bondeno (Ferrara) .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL DIRIGENTE

Antonella Moretti